Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 28 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 151.

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di addivenire al rifinanziamento degli interventi di ammodernamento e miglioramento della rete aeroportuale nazionale, già riconosciuti urgenti ed indispensabili dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di scongiurare la chiusura, entro brevissimo termine, dei cantieri, con conseguenze gravissime per la funzionalità degli aeroporti e per i livelli occupazionali, nonchè allo scopo di evitare ripercussioni sul costo delle opere, sul quale inciderebbe fortemente l'eventuale periodo di blocco dei lavori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei lavori urgenti ed indispensabili in corso negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, già appaltati al 31 dicembre 1977, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentato di lire 119 miliardi.

La maggiore spesa di lire 109 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata, oltre che alla finalità di cui al comma precedente, anche per far fronte alla spesa per l'arredamento delle aerostazioni e per la realizzazione di opere integrative, la cui esecuzione si renda necessaria per conferire funzionalità alle opere già appaltate ai sensi della citata legge 22 dicembre 1973, n. 825, negli aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri.

La restante maggiore spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo civile.

Agli effetti dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore a 48 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio, nonchè all'esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa, sia con imputazioni ai fondi di cui al presente decreto che a quelli ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze della assistenza al volo e del controllo del traffico aereo civile.

I limiti temporali di efficacia delle norme di cui al comma precedente sono prorogati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 3.

All'onere di lire 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le somme di cui al precedente art. 3 possono essere immediatamente impegnate e gli atti progettuali relativi alle opere integrative e di adeguamento da eseguirsi negli aeroporti ai sensi del presente decreto dovranno essere presentati al comitato di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I programmi relativi agli interventi previsti dal presente decreto, approvati dal C.I.P.E. ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, saranno comunicati al Parlamento dal Ministro dei trasporti che presenterà altresì, entro il 31 gennaio 1980, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 1979.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 17

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 152.

Provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 426, recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali per gli anni 1977 e 1978;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sull'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre, anche per l'anno 1979, le provvidenze di cui alla citata legge n. 426/1977 a favore del settore musicale, al fine di consentire la prosecuzione delle attività rimaste prive, sin dall'inizio del predetto esercizio, dell'indispensabile sostegno finanziario dello Stato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di chiarire il significato degli articoli 4 e 19 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardanti i presupposti e le condizioni per il rilascio della dichiarazione di nazionalità dei film, al fine di consentire la ripresa delle attività di produzione cinematografica compromesse da insorte incertezze interpretative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso art. 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta » di cui al penultimo comma del citato art. 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

La commissione — che dovrà ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione — è composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonchè da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione sarà integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ARIOSTO — PANDOLFI — VISENTINI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 20

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 153.

Assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento dell'occupazione, il proseguimento delle attività produttive e l'avvio del programma di risanamento delle imprese del Tirso, in stato di crisi grave e non altrimenti ovviabile, mediante l'erogazione dei contributi già deliberati a loro favore dalla regione autonoma della Sardegna nel quadro degli interventi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, è attribuita nell'anno finanziario 1979 alla regione Sardegna l'ulteriore somma di lire 33.200 milioni, da versare in un'unica soluzione alle società Chimica del Tirso S.p.a. e Fibra del Tirso S.p.a., secondo le quote loro spettanti a titolo di contributi deliberati in loro favore ai sensi dell'art. 30 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « rifinanziamento del programma impianti fissi delle ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — BISAGLIA — VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 23

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 154.

Disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, per l'anno 1979, la continuità dell'intervento delle province, dei comuni e loro consorzi nel settore sanitario con stanziamenti di spesa determinati nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1979 la norma di cui all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non si applica nei confronti delle province, comuni e loro consorzi.

In deroga all'art. 52 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1979 il fabbisogno finanziario dell'assistenza sanitaria delle province, comuni e loro consorzi resta assicurato nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale dettate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 2.

Gli enti di cui al primo comma del precedente art. 1 sono tenuti a fornire alle regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

Art. 3.

Per l'anno 1979, le regioni, sulla quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale, assicurano il concorso, già a carico dello Stato, per i maggiori oneri derivanti, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 giugno 1971, n. 515, alle province ed agli altri enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale nonché alle province da cui dipendono istituti medico-psicopedagogici.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità sarà precisata la quota del fondo attribuita a ciascuna regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi e per la continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al cap. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali, ecc. ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMI — ROGNONI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 18

DECRETO LEGGE 26 **maggio** 1979, **n. 155.**

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 413, concernente misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che gli impegni di spesa consentiti dalla legge citata erano limitati agli anni finanziari 1977 e 1978;

Considerato che al cap. 6856, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, elenco n. 6, sotto il titolo « Amministrazioni diverse », è previsto uno stanziamento di lire 225 miliardi egualmente destinato al potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che, essendo decaduto per lo scioglimento delle Camere il provvedimento predisposto per l'impiego del predetto stanziamento, occorre comunque far fronte alle più immediate e imprescindibili esigenze dei servizi di tutela della sicurezza pubblica, per cui si rende necessario acquisire la disponibilità di una parte del predetto fondo per provvedere alla realizzazione delle opere, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure, secondo quanto già previsto nella citata legge 22 luglio 1977, n. 413, che presentano carattere di particolare e improrogabile urgenza;

Considerato che la richiesta disponibilità può essere contenuta nella somma di L. 85.000.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per la realizzazione di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, nonché dei reparti addetti ai servizi di emergenza anche nell'ambito delle Forze armate, è autorizzata la spesa complessiva di lire 85 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Per tali finalità il Ministro dell'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'art. 1.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli di bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al capo della polizia e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, sentiti per quanto di competenza i Ministri interessati, al comandante generale della guardia di finanza e al direttore generale degli istituti di prevenzione e pena l'approvazione di provvedimenti di spesa nell'ambito dei piani di rispettiva competenza. Per la adozione dei provvedimenti di spesa concernenti i reparti delle Forze armate di cui al precedente art. 1, la delega è conferita, sentito per quanto di competenza il Ministro interessato, al segretario generale del Ministero della difesa.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'art. 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale commissione, presiéduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta come segue:

a) capo della polizia;

b) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) comandante generale della guardia di finanza;

d) direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

e) un consigliere di Stato;

f) un consigliere della Corte dei conti;

g) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

i) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello;

l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

m) due ufficiali della guardia di finanza, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal comandante generale della guardia di finanza;

n) un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione di cui ai punti *i*), *l*), *m*) ed *n*) dovrà indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è designato un supplente.

Quando la commissione deve formulare il parere sugli schemi dei piani e in fase di attuazione di essi su ciascuna fornitura o progetto relativi ai reparti delle Forze armate di cui all'art. 1, partecipano alla seduta il segretario generale del Ministero della difesa, o un supplente designato dal Ministro competente, e il rappresentante della Forza armata di volta in volta interessata.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi del presente decreto purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

L'agibilità delle opere di cui al comma precedente sarà dichiarata a cura dell'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 85 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — MORLINO — RUFFINI — MALFATTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 26

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 156.

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 429, concernente la proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato fino al 30 giugno 1979;

Considerato che l'inizio della procedura elettorale per il rinnovo di detti organi, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, era previsto per il giorno 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato e comunque non oltre il 30 novembre 1980.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, la data di inizio delle operazioni per il

rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

Sono senza effetto le operazioni elettorali, espletate nel tempo intercorso tra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore del presente decreto, per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 22

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. **157**.

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad interventi di gestione e partecipazioni localizzati nel Mezzogiorno, in relazione a situazioni di grave crisi dell'industria meridionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi il primo e di lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — VISENTINI — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 21

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. **158**.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-79.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerato che il CNEN si è trovato nell'impossibilità di deliberare il piano pluriennale, mentre non è procrastinabile l'esigenza di dotare l'ente dei finanziamenti necessari per i primi due quadrimestri dell'anno 1979, nella misura atta a coprire le spese ordinarie di gestione e di personale e ad assicurare la continuità delle azioni in corso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al finanziamento a valere sugli stanziamenti a favore del CNEN per l'anno finanziario 1979, nonchè di assicurare un contributo straordinario per il triennio 1977-79, in relazione alle indifferibili esigenze di programmazione della ricerca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per l'anno finanziario 1979, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 140 miliardi. Di detta somma 5 miliardi di lire sono destinati a studi e ricerche sulle fonti di energia rinnovabili e sulla razionalizzazione e il risparmio dei consumi energetici.

Art. 2.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per il triennio 1977-79, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla società Eurodif:

lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1977;

lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1978;

lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del tesoro le somme che riceverà dalla società Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e 1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni ciascuna, si farà fronte con riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

All'onere di lire 1.400 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto ed a quello di lire 9.500 milioni, relativo alla quota per l'anno 1979 di cui al precedente primo comma, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 98, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 98.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 24

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. **159**.

Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la corresponsione, per un ulteriore periodo, del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato e degli interventi nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — VISENTINI — PANDOLFI — NICOLAZZI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 19

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. **160**.

Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerato che il Senato della Repubblica ha già approvato in prima lettura la conversione in legge, con modificazioni, del provvedimento suddetto, ma che, data l'attuale situazione parlamentare, non appare possibile che vi si provveda in via definitiva nei termini prescritti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute inserendovi le modificazioni apportatevi dal Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L'idoneità dell'organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'azienda e l'organismo sono disciplinati da apposite convenzioni annuali, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'organismo è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'organismo è tenuto a rendere all'azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

I dipendenti dell'organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o cessionarie, nonché a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto e dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'organismo di cui al precedente art. 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva ».

E' compito del comitato:

seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

proporre misure intese al migliore funzionamento dell'organismo, di cui al precedente art. 1;

presentare proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da un rappresentate della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle amministrazioni dello Stato.

La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Art. 4.

Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978, ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — ROGNONI — PANDOLFI — MALFATTI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 25

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 267/Segr. del 1° marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio entro il 15 marzo 1979 con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe provveduto in via sostitutiva, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute il 19 e il 24 marzo 1979, si concludevano infruttuosamente.

Di fronte a siffatta protratta inadempienza del civico consenso, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 468/Segr. del 2 aprile 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1979 in data 18 aprile 1979.

Il prefetto di Caserta ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione 1979, nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4705)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cetraro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) — eletto nelle consultazioni del 15 giugno 1975 — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 5, 10 e 24 febbraio, 26 marzo e 3 aprile 1979, si concludevano tutte infruttuosamente.

Il prefetto di Cosenza, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto n. 634/13.1/GAB. del 6 aprile 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale per i giorni 11 e 19 aprile 1979, per procedere all'elezione del sindaco e della giunta municipale con l'avvertenza che, in caso di persistenza nella inosservanza dei predetti obblighi, si sarebbe proceduto allo scioglimento del consiglio comunale.

Anche tali due sedute riuscivano infruttuose.

Il prefetto, allora, constata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostruzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Cetraro in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cetraro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Bosa.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Bosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4706)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Standa magazzini S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 12.266,58 di cui al mod. *B*-Import n. 4890901 rilasciato in data 12 settembre 1974 dalla Banca privata italiana, Milano, per l'importazione di una partita di marmellata di origine e provenienza Sud Africa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 12 novembre 1974, con un ritardo, quindi, di trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490522 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 gennaio 1978 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso sarebbe stato determinato da disguidi di carattere amministrativo (la ditta infatti dimenticò di inoltrare alla banca fidejubente la richiesta di domiciliazione della pratica che avrebbe permesso il perfezionamento dell'operazione entro novanta giorni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca privata italiana nella misura del 5 % di USA $ 12.266,58 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4554)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sposetti Augusto S.n.c., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento in materia valutaria delle trasgressioni di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di brandy di origine e provenienza Spagna la ditta Sposetti Augusto S.n.c. di Genova ha affettuato un pagamento anticipato di Ptas. 1.119.614,75 di cui al modello *B*-Import n. 4339728 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 20 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 aprile 1975 limitatamente a Ptas. 24.700 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione, mentre per il residuo di Ptas. 1.094.914,75 in date comprese tra il 13 giugno 1975 ed il 25 novembre 1976 con ritardi, quindi, tra i cinquantacinque ed i cinquecentottantacinque giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345062 del 14 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al negativo andamento della merce in questione sul mercato italiano;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 marzo 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sposetti Augusto S.n.c. di Genova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di Ptas. 1.094.914,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4550)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gismondi Enrico & C. S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di trecento balle di stoccafisso di origine e provenienza Norvegia la ditta Gismondi Enrico & C. S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di N. Kr. 400.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4339885 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 23 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso il 5 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340761 dell'11 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo dell'importazione è imputabile al fatto che la merce è stata spedita il 1° luglio 1975, cioè oltre i termini di validità dell'impegno valutario assunto (in quanto il pesce oggetto della fornitura non era sufficientemente secco) senza che la ditta interessata avesse tempestivamente provveduto a richiedere la proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 febbraio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gismondi Enrico

& C. S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di N. Kr. 400.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica della ditta Longhi Luigi, in Casteldelci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687487 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Longhi Luigi, con sede in Casteldelci (Pesaro);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1976 e 1977, convalidati dall'UTIF di Ancona, dai quali risulta che l'impresa stessa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'Enel e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, per il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica sopramenzionata;

Vista la comunicazione in data 8 agosto 1963, con la quale la ditta Longhi Luigi ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 19 dicembre 1962) relativi agli impianti elettrici esercitati dalla medesima;

Ritenuto che la ditta Longhi Luigi rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Longhi Luigi, con sede in Casteldelci (Pesaro), è trasferita all'Ente nazionale per la energia elettrica - Enel, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Enel è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, provvede alla restituzione alla ditta Longhi Luigi dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4725)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Delega al Sottosegretario di Stato, on. Calogero Pumilia, a presiedere, in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, modificato dall'articolo unico della legge 12 gennaio 1977, n. 4, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 giugno 1974, n. 252, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 2 della legge citata che prevede la presentazione delle domande di regolarizzazione assicurativa, corredate dalle dichiarazioni degli organismi interessati e da idonea documentazione, prodotta dai lavoratori destinatari della norma;

Visto l'art. 3 che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra e che dispone che la commissione stessa sia presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1977, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Calogero Pumilia è delegato a presiedere, in sua rappresentanza, la commissione centrale costituita con decreto ministeriale 19 aprile 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4714)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 835/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 836/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 837/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 838/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 839/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 840/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 841/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 842/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 843/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 844/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 106 *del 28 aprile* 1979.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 845/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1979 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 109 *del 1° maggio* 1979.

(101/C)

Regolamento (CEE) n. 846/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 847/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 848/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 849/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 850/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 851/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 852/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 853/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 854/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 855/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 856/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 857/79 della commissione, del 30 aprile 1979, fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 858/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 859/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 860/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° maggio 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 861/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 862/79 della commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° maggio 1979 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 863/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 864/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 865/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 866/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 867/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 868/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 869/79 della commissione, del 30 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

Pubblicati nel n. L 108 *del 1° maggio* 1979.

(102/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 26 aprile 1979. Approvazione del programma finalizzato dell'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 della richiamata legge n. 675/77 che indica tra gli obiettivi della politica industriale la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale al paragrafo C.3, in relazione ai suddetti obiettivi, individua l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato, ai sensi del quarto comma del predetto art. 2 della legge n. 675/77;

Visto il programma finalizzato per l'industria collegata alla attività agricolo-alimentare che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato:

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Considerato che il settore dell'industria agricolo-alimentare forma oggetto di interventi in applicazione anche di altre leggi gestite da organismi diversi dal CIPI e che pertanto si pone l'esigenza di assicurare un coordinamento in materia;

Vista la propria delibera adottata il 21 dicembre 1978, recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, con le puntualizzazioni di cui appresso.

1. *Indicazioni di ordine generale.*

1.1. La stretta interdipendenza tra gli elementi che costituiscono il sistema alimentare: agricoltura, industria di trasformazione, commercio all'ingrosso, distribuzione al dettaglio, richiede che nel definire le linee di politica industriale per il settore collegato all'attività agricolo-alimentare, si tenga conto dei fenomeni di interazione fra sviluppo della produzione agricola e delle attività di trasformazione e commercializzazione, in modo da conferire al settore industriale la massima elasticità e capacità di adattamento, per il conseguimento degli obiettivi del programma.

Ciò comporta l'esigenza di un coordinamento teso a rendere unitari gli indirizzi di politica economica comunque attinenti al settore agro-alimentare, i quali, nel rispetto delle competenze delle diverse amministrazioni, troveranno nel CIPAA un momento di verifica globale.

1.2. Un peso particolare avranno la revisione della normativa agricola comunitaria ed il prossimo allargamento della Comunità europea ad altri Paesi mediterranei. Presupposto fondamentale per il rilancio del settore è, infatti, da un lato, una migliore situazione di mercato delle produzioni tipiche italiane (ortofrutticoli, vino, agrumi) e dall'altro un diverso sviluppo delle produzioni per le quali l'Italia è particolarmente deficitaria, ad esempio la zootecnia.

Ai fini indicati, l'azione diretta alla revisione della normativa CEE dovrà continuare a perseguire come obiettivi concreti:

un sistema di incentivi finalizzato al miglioramento delle capacità produttive ed organizzative degli operatori agricoli;

l'effettiva utilizzazione delle zone di nuova irrigazione nel Mezzogiorno;

lo sviluppo di una correlata attività industriale per la trasformazione dei prodotti agricoli e per la migliore disponibilità dei mezzi di produzione.

1.3. Sul piano interno si pone la necessità di un efficace coordinamento tra l'industria agro-alimentare, la produzione agricola e la commercializzazione. Il controllo del crescente sbilancio dei conti commerciali con l'estero per le produzioni agro-alimentari ha come presupposto l'aumento dell'offerta agricola interna, specie per le produzioni sostitutive delle importazioni. Tenuto conto delle possibilità che tuttavia sussistono per lo sviluppo dell'esportazione di prodotti industriali più qualificati, una politica di rilancio dell'esportazione di prodotti agro-alimentari italiani comporta una stretta correlazione con gli indirizzi previsti dai piani di sviluppo agricolo e con la connessa possibilità di disporre di materie prime a costi competitivi e di elevata qualità. Un'ulteriore area strategica per il miglioramento dell'efficienza del sistema agricolo-alimentare è costituita dalla razionalizzazione dell'apparato commerciale, sia nella fase all'ingrosso, sia in quella della distribuzione al dettaglio. L'azione nella fase allo ingrosso si pone come principale obiettivo il miglioramento dei ricavi dei produttori agricoli e delle condizioni di approvvigionamento per l'industria trasformatrice e per i mercati di collocamento; nella fase al dettaglio l'obiettivo prioritario è quello della riduzione dei costi di distribuzione a favore, principalmente del consumatore finale, anche con una revisione della vigente disciplina.

1.4. Per quanto concerne il settore industriale si rendono necessari interventi che favoriscano da un lato gli adeguamenti strutturali conseguenti alle modifiche intervenute nei consumi, alla evoluzione tecnologica, alla mobilità dei fattori, e consentano dall'altro lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei flussi di esportazione e il recupero all'efficienza di attività che oggi si collocano in posizione marginale.

1.5. Le prospettive di crescita dell'occupazione industriale dipendono in gran parte dalle produzioni agricole e zootecniche nelle nuove aree irrigue del meridione e nelle zone interne del Paese.

Il successo della politica di sviluppo dell'apparato produttivo presuppone pertanto una più incisiva azione ed ulteriori interventi in campo agricolo anche sulle infrastrutture per l'attenuazione dei differenziali localizzativi.

1.6. Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, all'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del Fondo i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

2 *Interventi per l'industria alimentare.*

2.1. Premessa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano è un migliore coordinamento tra le attività agricole e le attività di trasformazione. I Ministri dell'agricoltura e della industria, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno le azioni necessarie per la formazione di organismi interprofessionali rappresentativi, nella prospettiva di consentire una effettiva regolamentazione contrattuale dei rapporti agricoltura-industria per le principali produzioni agricole ed il rispetto della normativa stessa.

Nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, per i settori interessati agli accordi interprofessionali, si terrà conto dell'obiettivo di favorire l'instaurazione di rapporti organici e stabili con la produzione agricola. Nella sede

propria del CIPAA, verranno coordinati gli strumenti che favoriscono lo sviluppo delle attività di trasformazione da parte dei produttori agricoli.

Particolare attenzione sarà data alla salvaguardia delle condizioni di equa concorrenza ed all'esame degli equilibri che sussistono nei vari comparti, al fine di evitare duplicazioni di attività e creazione di iniziative non fondate economicamente.

2.2. Per l'ammissibilità alle agevolazioni del Fondo saranno considerati con priorità i progetti che comportino il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza nelle piccole e medie imprese (specie se condotte attraverso forme associative tra più produttori), o che consentano il risanamento ecologico dei processi produttivi, o il miglioramento della qualità della produzione (specie se collegata alle trasformazioni delle materie prime agricole locali).

Non saranno agevolati, in via di principio, investimenti che accrescano la capacità produttiva in comparti saturi e per i quali lo sviluppo della domanda non faccia prevedere l'apertura di spazi convenienti di mercato alla luce della situazione corrente.

2.3. Nell'ambito delle linee di riconversione dell'agricoltura meridionale, che presuppongono modifiche della normativa comunitaria tali da consentire un avvicinamento della redditività dell'agricoltura italiana a quella di tipo continentale, verrà data priorità nell'assegnazione delle provvidenze di cui alle leggi numeri 984, 183 e 675, nell'ambito delle iniziative industriali, a progetti diretti a creare nuove capacità produttive per la trasformazione delle produzioni incrementali agricole e zootecniche che ne conseguiranno e ciò in considerazione del contributo che tale sviluppo potrà offrire al contenimento delle importazioni e allo incremento delle esportazioni.

2.4. Il miglioramento della capacità di penetrazione dei prodotti italiani nelle fasce differenziate della domanda nei mercati esteri presuppone la più organizzata assistenza per la promozione delle vendite e per il controllo della qualità dei prodotti. Coerentemente alle direttive che verranno emanate in riferimento al programma per la commercializzazione all'estero, sarà promossa l'istituzione di organismi consortili o pubblici aventi lo scopo di consentire alle aziende di media e piccola dimensione, anche in forma cooperativa, di trovare un collocamento più stabile e redditizio per i loro prodotti nonchè al sistema produttivo nel suo insieme di fruire di notevoli economie esterne nel campo della commercializzazione all'estero. Tali iniziative punteranno alla promozione dell'immagine qualitativa delle produzioni italiane e al contemporaneo innalzamento del livello quantitativo dei nostri flussi di esportazione.

2.5. Tenuto conto che la piccola dimensione che contraddistingue buona parte delle imprese dell'industria alimentare costituisce spesso una risposta adeguata alle caratteristiche dei mercati di approvvigionamento, del sistema distributivo e delle produzioni prevalenti, la razionalizzazione della struttura del settore, ponendosi come obiettivo una maggiore efficienza della industria, dovrà fondarsi in linea di tendenza verso forme associative. A tale obiettivo saranno finalizzate le agevolazioni destinate ad imprese di piccola e media dimensione, sempre che sia dimostrata la validità delle operazioni proposte.

2.6. Per quanto riguarda il sistema delle partecipazioni statali, l'esigenza di un riassetto della presenza delle stesse nell'industria alimentare verrà soddisfatta nel rispetto delle pluralità dei soggetti che nel settore operano. Le partecipazioni statali svolgeranno un'azione di sviluppo dell'attività produttiva nelle aree meridionali, con particolare riferimento alle produzioni ad elevata tecnologia ed impegno finanziario, per le quali il tessuto imprenditoriale privato si dimostri inerte, nel rispetto della duplice esigenza che l'attività delle aziende a partecipazione statale sia diretta ad iniziative industriali economicamente sane o risanabili e che si proceda alla liquidazione delle imprese il cui risanamento non sia realizzabile o comporti costi non giustificabili dagli obiettivi economici e sociali dell'intervento. Altre aree di intervento si delineano negli altri settori collegati allo sviluppo agricolo, avuto riguardo al rilevante fabbisogno di mezzi tecnici che esso comporta. Considerata inoltre l'esigenza di promuovere attività di ricerca orientate allo sviluppo di nuove sostanze alimentari, le partecipazioni statali avranno cura di attivare, anche in collaborazione con privati, progetti di ricerca nell'area agronomica, delle fonti proteiche alternative e della ricerca nutrizionale, da coordinarsi con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda i progetti finalizzati del C.N.R. negli stessi settori, e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per quanto concerne il progetto speciale per la ricerca scientifica applicata, di cui all'art. 8 della legge n. 183/1976.

2.7. Per migliorare l'efficienza e ridurre la costosità della commercializzazione e distribuzione dei prodotti dell'industria alimentare, si rendono necessarie azioni rivolte alla razionalizzazione delle strutture commerciali all'ingrosso e al dettaglio. Il Ministro dell'industria disporrà provvedimenti (peraltro già in via di formulazione) per promuovere la ristrutturazione del commercio all'ingrosso e, con la dovuta gradualità di quello al dettaglio.

Le linee di tali interventi saranno dettate anche nell'interesse del consumatore in termini di costo e di accessibilità ai servizi. In questo quadro particolare rilevanza assume la promozione di forme associative tra produttori, intese alla gestione comune di reti commerciali.

2.8. Nel quadro della ristrutturazione del sistema dei trasporti fluviali e marittimi, e dei porti in particolare, speciale attenzione dovrà essere rivolta all'esigenza per il settore alimentare di ridurre il costo della movimentazione merci per rimuovere i differenziali regionali e internazionali.

2.9. L'obiettivo di ridurre il deficit proteico del Paese richiede un consistente impegno pubblico attraverso i più qualificati organismi di ricerca e con la collaborazione delle maggiori imprese pubbliche e private finalizzato allo sviluppo di nuove sostanze proteiche naturali. I progetti diretti a consentire tale obiettivo nonchè quelli di ricerca agro-industriale saranno considerati prioritariamente ai fini dell'ammissione e del godimento delle maggiori aliquote previste dall'art. 10 della legge n. 675.

2.10. I Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'industria si impegnano a svolgere una ricognizione delle più urgenti necessità dell'industria alimentare in materia di legislazione igienico-sanitaria. Una più incisiva azione sarà svolta dai Ministeri competenti per far recepire nella nostra legislazione le direttive comunitarie già approvate e perchè in sede comunitaria si possa accelerare il processo di armonizzazione delle varie normative nazionali.

2.11. I Ministri dell'agricoltura, dell'industria e della sanità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno i provvedimenti necessari per potenziare le strutture istituzionali che già svolgono funzioni a tutela del consumatore e per promuovere una più consona protezione dei cittadini sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico (standardizzazione, trasparenza e confrontabilità dei prezzi) sia, infine, sul piano di una migliore informazione ed educazione alimentare.

2.12. Le regioni interessate, e nei casi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opereranno per la predisposizione di progetti di formazione professionale per il settore alimentare, tenuto conto delle esigenze poste dalla riqualificazione del settore agro-alimentare.

3. *Interventi per l'industria delle macchine agricole.*

3.1. Tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 1.6., particolare considerazione sarà posta nella concessione delle agevolazioni del Fondo:

alle nuove iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno che, anche usufruendo del « know-how » di imprese esistenti, si orienteranno verso la produzione di macchine a servizio delle produzioni vegetali e animali di tipo « mediterraneo » e verso la produzione di macchine motrici e operatrici destinate ai Paesi emergenti;

ai progetti presentati dai consorzi fra le piccole e medie imprese, che si siano costituiti in particolare al fine di raggiungere una maggiore standardizzazione e specializzazione produttiva e di produrre « full-lines » di macchine agricole motrici e operatrici competitive e rispondenti alle esigenze dell'agricoltura italiana.

3.2. Per quanto attiene alla commercializzazione all'estero, oltre alle azioni previste nel programma finalizzato « per il potenziamento delle strutture organizzative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera », il Ministro degli affari esteri, sentito il CIPES, proporrà modifiche alla normativa vigente relativa alla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo che consenta attraverso una migliore assistenza in campo agricolo, l'ulteriore penetrazione delle nostre macchine agricole motrici e operatrici.

3.3. I Ministri dei trasporti, dell'industria e dell'agricoltura, nell'ambito delle rispettive competenze, presenteranno proposte adeguate a consentire la verifica e l'omologazione delle prestazioni delle macchine importate sulla base della legislazione vigente e l'estensione della certificazione di tutte le macchine operatrici prodotte e/o importate, al fine di favorire lo sviluppo razionale della meccanizzazione dell'agricoltura e nel contempo proteggere la produzione da pericoli di concorrenza sleale.

3.4. I Ministri dell'industria e dell'agricoltura provvederanno a promuovere la costituzione di un centro nazionale di assistenza all'industria del settore, destinato alla razionalizzazione e standardizzazione delle produzioni « convenzionali » sulla base delle reali esigenze dell'agricoltura italiana e degli altri Paesi già oggi importatori di macchine italiane, ed alla promozione e la realizzazione di macchine per le produzioni « mediterranee » e per l'agricoltura dei Paesi emergenti, oltre che per la attivazione delle « condizioni di contorno ».

3.5. I progetti di ricerca e sviluppo conformi alle indicazioni del programma saranno considerati prioritari anche ai fini del riconoscimento della maggiore aliquota di agevolazione ai sensi e per gli effetti della delibera CIPI del 25 gennaio 1979.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
VISENTINI

(4743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di storia dell'arte moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante una cattedra di storia dell'arte moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4901)

Vacanza della cattedra di chimica industriale (base) presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di chimica industriale (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4733)

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4862)

Vacanza della cattedra di patologia vegetale presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di patologia vegetale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4863)

Vacanza delle cattedre di economia aziendale e di diritto processuale amministrativo (convenzionata) nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia aziendale;
2) diritto processuale amministrativo (convenzionata),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4864)

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di petrografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4865)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1979 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, è stata prorogata fino al 26 ottobre 1979 e l'avv. Cosimo Rodio ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione del prof. Gaspare Gabriele.

(4652)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979 il rag. Gino Calicchia è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo a r.l. fra gli agenti ferrovieri di Cremona e provincia, in Cremona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 10 luglio 1978, in sostituzione del rag. Giovanni Raja, dimissionario.

(4653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 23 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,95	856,95	856,90	856,95	857 —	856,90	857,05	856,95	856,95	856,95
Dollaro canadese	738,85	738,85	738,90	738,85	738,85	738,80	738,70	738,85	738,85	738,85
Marco germanico	446,30	446,30	446,38	446,30	446,30	446,25	446,45	446,30	446,30	446,30
Fiorino olandese	408,36	408,36	408,52	408,36	408,55	408,35	408,40	408,36	408,36	408,35
Franco belga	27,781	27,781	27,76	27,781	27,78	27,75	27,797	27,781	27,781	27,75
Franco francese	192,62	192,62	192,45	192,62	192,65	192,60	192,60	192,62	192,62	192,60
Lira sterlina	1759,20	1759,20	1757,50	1759,20	1756,30	1759,75	1759 —	1759,20	1759,20	1759,20
Lira irlandese	1685 —	1685 —	1685 —	1685 —	1684,85	—	1681 —	1685 —	1685 —	—
Corona danese	157,08	157,08	156,25	157,08	157,05	157,05	157,07	157,08	157,08	157,08
Corona norvegese	164,53	164,53	164,50	164,53	164,45	164,50	164,02	164,53	164,53	164,50
Corona svedese	195,37	195,37	195,15	195,37	195,05	195,35	195,15	195,37	195,37	195,37
Franco svizzero	492,70	492,70	492,55	492,70	492,50	492,65	492,80	492,70	492,70	492,70
Scellino austriaco	60,65	60,65	60,60	60,65	60,60	60,60	60,615	60,65	60,65	60,65
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,18	17,15	17,25	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,977	12,977	12,9775	12,977	12,97	12,95	12,985	12,977	12,977	12,97
Yen giapponese	3,901	3,901	3,9050	3,901	3,82	3,88	3,903	3,901	3,901	3,90

Media dei titoli del 23 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,575
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,075
» 5,50 % » » 1968-83	88,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,40
» 6 % » » 1971-86	78,975
» 6 % » » 1972-87	78,45
» 9 % » » 1975-90	84,40
» 9 % » » 1976-91	85,85
» 10 % » » 1977-92	88,60
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,75
» » » » 1- 1-1978/80	100,925
» » » » 1- 3-1978/80	100,975
» » » » 1- 6-1978/80	101 —
» » » » 1- 8-1978/80	100,95
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,375
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,75
» » » 10 % 1- 1-1981	97,50
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,40
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,25
» » » 12 % 1- 4-1982	99,125
» » » 12 % 1-10-1983	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857 —
Dollaro canadese	738,775
Marco germanico	446,375
Fiorino olandese	408,38
Franco belga	27,789
Franco francese	192,61
Lira sterlina	1759,10
Lira irlandese	1683
Corona danese	157,075
Corona norvegese	164,525
Corona svedese	195,26
Franco svizzero	492,75
Scellino austriaco	60,632
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	12,981
Yen giapponese	3,902

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 24 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,20	855,20	855,35	855,20	855,25	855,20	855,30	855,20	855,20	855,20
Dollaro canadese	740,05	740,05	740,25	740,05	740,15	740,05	740,10	740,05	740,05	740,05
Marco germanico	446,90	446,90	446,93	446,90	446,25	446,90	446,96	446,90	446,90	446,90
Fiorino olandese	409,34	409,34	409,25	409,34	408,25	409,34	409,20	409,34	409,34	409,34
Franco belga	27,791	27,791	27,82	27,791	27,78	27,79	27,798	27,791	27,791	27,79
Franco francese	192,85	192,85	192,94	192,85	192,60	192,85	192,84	192,85	192,85	192,85
Lira sterlina	1759,20	1759,20	1758,50	1759,20	1758,15	1759,29	1758,10	1759,20	1759,20	1759,20
Lira irlandese	1685 —	1685 —	1683 —	1685 —	1682 —	—	1684,50	1685 —	1685 —	—
Corona danese	157,29	157,29	157 —	157,29	157 —	157,29	157,32	157,29	157,29	157,29
Corona norvegese	164,65	164,65	164,50	164,65	164,50	164,65	164,73	164,65	164,65	164,65
Corona svedese	195,26	195,26	195,15	195,26	195,25	195,26	195,30	195,26	195,26	195,26
Franco svizzero	492,65	492,65	493,40	492,65	492,75	492,65	493,17	492,65	492,65	492,65
Scellino austriaco	60,65	60,65	60,65	60,65	60,60	60,65	60,75	60,65	60,65	60,65
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,977	12,977	12,96	12,977	12,98	12,97	12,971	12,977	12,977	12,97
Yen giapponese	3,909	3,909	3,92	3,909	3,90	3,90	3,91	3,909	3,909	3,90

Media dei titoli del 24 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	82,60
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,45
» 9 % » » 1975-90	84,85
» 9 % » » 1976-91	85,65
» 10 % » » 1977-92	88,60
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,2 5
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,825
» » » » 1- 1-1978/80	100,85
» » » » 1- 3-1978/80	100,975
» » » » 1- 6-1978/80	101 —
» » » » 1- 8-1978/80	100,95
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,55
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,55
» » » 10 % 1- 1-1981	97,55
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,10
» » » 12 % 1- 4-1982	97,95
» » » 12 % 1-10-1983	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,25
Dollaro canadese	740,075
Marco germanico	446,93
Fiorino olandese	409,27
Franco belga	27,794
Franco francese	192,845
Lira sterlina	1758,65
Lira irlandese	1684,75
Corona danese	157,305
Corona norvegese	164,69
Corona svedese	195,28
Franco svizzero	492,21
Scellino austriaco	60,70
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	12,974
Yen giapponese	3,909

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sei posti di assistente sociale per adulti in prova nel ruolo del personale degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il centro di servizio sociale di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951 n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *D* annessa alla suindicata legge n. 354/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1977, che ha determinato la pianta organica del personale del centro di servizio sociale di Trento in un posto di direttore del ruolo di servizio sociale e sei posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento del 10 aprile 1978, n. 223/Gab., che ha determinato in tre posti di assistente sociale per adulti il contingente del personale previsto nell'organico del centro di servizio sociale per adulti, con competenza regionale avente sede a Trento, per il quale viene richiesto il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo del personale degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il centro di servizio sociale avente sede in Trento.

Tre dei predetti posti sono riservati — ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e del citato decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento — a coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976. I vincitori degli anzidetti posti riservati non potranno essere trasferiti se non abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nell'ufficio in cui sono stati assegnati.

I vincitori degli altri tre posti dovranno prestare servizio, per almeno cinque anni, nella sede in cui saranno assegnati.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che intendano partecipare per i posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca — di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 — riferito alla carriera di concetto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale, con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (dichiarazione obbligatoria per i soli aspiranti ai tre posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1);

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (*Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile*);

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà a Trento, alle ore 8 del giorno 19 luglio 1979, presso l'istituto tecnico statale per geometri «Andrea Pozzi», via Barbacovi.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Trento, alle ore 8 dei giorni 7 e 8 settembre 1979, presso l'istituto tecnico statale per geometri «Andrea Pozzo», via Barbacovi.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguentti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relative comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove del concorso anzidetto, nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dal l'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio, in via provvisoria, nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato, su carta bollata, da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

3) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (per i soli vincitori dei tre posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1);

4) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

5) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dal concorso;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, su carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);
4) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);
5) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 8);
6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);
2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);
3) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);
4) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente articolo 7, n. 4);
5) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 7);
6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9);
7) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione

di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per adulti in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 145

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) . . . . (provincia . . . .) in via . . . . n. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sei posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il centro di servizio sociale con sede in Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . sito in via . . n. . . . . nell'anno scolastico . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale conseguito presso la . . . . sita in via . . . . . n. . . ., in data . . . .;

c) è in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto, rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in data (3) . . . .;

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste eletorali del comune di . . . . oppure (4);

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . .;

g) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . via . . . . n. . . . (c.a.p.) . . . . numero telef. . . . . . .

Data, ...

Firma (8)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per coloro che intendano partecipare per i tre posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(4907)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica uno dei seguenti diplomi: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo;

2) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventisettesimo, o se sottufficiale dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo, il trentaseiesimo anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti d'identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due) scelte fra quelle precisate al successivo art. 6 nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte, in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) prove scritte obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;

b) prove orali obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;
economia politica e scienza delle finanze;

c) prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario:

2 *novembre* 1979: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

3 *novembre* 1979: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento d'identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione

dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi, anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che apporrà, trasversalmente sulla busta, la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito nelle singole materie sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini del bando:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espresso in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria: coefficiente 5;

prova orale di amministrazione e contabilità dello Stato: coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria: coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo: coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze: coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare fino a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito

dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 3

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE.

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE

Lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa)

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario, ecc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi nelle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria.

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazione extra-contabile.

Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società: (scopo, contenuto e forma).

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali. Tipi principali. Patrimonio ed inventari. Gestione. Fasi delle entrate e delle uscite. Bilancio di previsione - rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato.

Le norme regolatrici della vita sociale, in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.

Diritto pubblico e diritto privato. Rapporto giuridico; istituto giuridico; sistema giuridico e ordinamento giuridico.

Fonti delle norme giuridiche. Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.

Interpretazione delle norme giuridiche.

Il rapporto giuridico ed i suoi elementi. Diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico. Nullità ed annullabilità.

La rappresentanza.

Obbligazioni. Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

Diritti reali. Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni. La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.

Diritti reali di godimento. Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali. Diritti reali di garanzia - ipoteca, pegno.

Il contratto. Definizione, elementi essenziali del contratto. Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.

Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Diritto di famiglia: nozioni generali.

Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.

L'imprenditore, l'impresa, l'azienda, nozioni generali.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale ed amministrativo.

Lo Stato in generale. Le forme dello Stato. Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come Stato di diritto. La Costituzione della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.

Il Parlamento. Struttura e funzioni.

Il Governo. Il Presidente del Consiglio. I Ministri.

La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni.

La magistratura e la funzione giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura.

L'ordinamento amministrativo dello Stato. Nozioni della pubblica amministrazione. Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.

L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.

Gli organi consultivi. Consiglio di Stato. Avvocatura dello Stato. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Organi consultivi speciali.

L'amministrazione diretta locale, statale ed autarchica.

Enti autarchici territoriali. Regioni. Provincie. Comuni.

L'atto amministrativo. Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture dell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni al bilancio. Le nuove e maggiori spese.

La gestione dei residui. L'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perenzione amministrativa. La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distribuzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti. Sostituto di imposta.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.

Organizzazione finanziaria. La Ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri.

Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La Direzione generale del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro.

La tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del Tesoro. I buoni ordinari del Tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del portafoglio. Il contabile del portafoglio.

I controlli nell'amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative, giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica.

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. La attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenze.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge del Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Vooss: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il Mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze.

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi quasi privati; prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche: I.L.O.R. e I.N.V.I.M. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (i militari faranno precedere al cognome e nome, il grado rivestito) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . ., c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo di amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . ., conseguito presso l'istituto (o scuola) di . . . . nell'anno (4) . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4713)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e per l'effetto dell'art. 1 il precedente decreto del 1° febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Amendolito Salvatore, nato a Taranto il 9 novembre 1927;
Di Stanislao Emidio, nato a Tortoreto il 2 dicembre 1932;
Frosali Lapo, nato a Empoli il 24 agosto 1928;
Lavagnini Aristide, nato a Verona il 24 dicembre 1938;
Malzone Italo, nato a Napoli l'8 agosto 1933;
Lambrianidis Giovanni, nato a Drama il 15 maggio 1931;
Zanovello Giampietro, nato a Vicenza il 22 febbraio 1939.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto dell'art. 2 il precedente decreto del 1° febbraio 1978, è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Baiocco Gino, nato ad Allumiere il 14 aprile 1929;
Calogero Giuseppe, nato a Cittanova il 29 gennaio 1933;
D'Agostino Adriana, nata a Torino il 20 maggio 1929;
Ghigo Alceste, nato a Saluzzo il 2 luglio 1932;
Logi Giuseppe, nato a Poggibonsi il 21 giugno 1935;
Marini Carlo, nato a Castelplanio il 25 settembre 1932;
Nicolai Giancarlo, nato a Pistoia il 4 marzo 1929;
Papi Bruno, nato a Sacile il 24 luglio 1930;
Olivieri Giovanni, nato a Corato il 7 luglio 1933;
Piovesana Antonio, nato a Pordenone il 19 aprile 1931;
Porretti Mario, nato a Venegono il 9 agosto 1929;
Preve Ruggero, nato ad Agugliano il 22 aprile 1928;
Righini Erminio, nato a Pisa il 31 gennaio 1926;
Salvini Luciano, nato a Pisa il 20 agosto 1920;
Semino Luciano, nato a S.P. Arena il 14 giugno 1926.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità,

per l'effetto l'art. 3 del precedente decreto del 1° febbraio 1978, è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Di Benedetto Alfonso Giorgio, nato a Palermo il 29 settembre 1941;

Gagliardi Ugo, nato a Salcito il 30 dicembre 1921;

Pappalardo Gaetano, nato a Biancavilla il 1° marzo 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4270)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Porzio Francesco, nato ad Amantea (Cosenza) il 30 novembre 1930 . . punti 100 su 100
2. Accardo Silvano, nato a Levanto (La Spezia) il 10 dicembre 1931 . . . . » 90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3846)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Candidi Tommasi Crudeli Alberto, nato a Firenze il 1° giugno 1943 punti 98 su 100
2. Panciroli Giorgio, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1939 . . » 92 »
3. Campesato Antonio, nato a Nanto (Vicenza) il 4 luglio 1926 » 89 »
4. Hassan Giorgio, nato a Tripoli il 12 maggio 1937 . . . » 89 »
5. Mollica Giuseppe, nato a Cosenza il 24 novembre 1930 . . . . . punti 89 su 100
6. Venturini Gianluigi, nato a Carrara (Massa Carrara) il 25 aprile 1942 . » 89 »
7. Angioli Donato, nato a Civitella della Chiana (Arezzo) il 4 marzo 1939 . . » 87 »
8. Calvano Vittorio, nato ad Aversa (Caserta) l'11 gennaio 1929 . . . . . » 82 »
9. Di Silverio Cosimo, nato a Picciano (Pescara) il 15 dicembre 1935 . . . » 82 »
10. Gallo Vincenzo, nato a Casalbore (Avellino) il 26 ottobre 1923 . . . . » 80 »
11. Pettenati Vittoria, nata a Cremona il 13 aprile 1935 . . . . » 80 »
12. Straticò Pasqualino, nato a S. Donato di Ninea (Cosenza) il 14 maggio 1938 » 79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3847)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto n. 1441.E.2.3 del 17 novembre 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto n. 1190/E/2/3 del 30 agosto 1975, e successive modifiche;

Visto il decreto n. 1450 del 20 novembre 1978 con il quale sono state assegnate le sedi ai concorrenti dichiarati vincitori nonchè il successivo decreto n. 1130.E.2.3 con il quale, a seguito delle rinunce e della accettazione espresse dai candidati venivano assegnate le condotte di Orgosolo e di Isili;

Considerato che il dott. Sulis Fausto ha successivamente dichiarato di rinunciare alla nomina nella condotta di Isili;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Marino Solinas è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Isili-Gergei-Escolca e Serri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 30 aprile 1979

L'assessore: ROJCH

(4534)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1661/S)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE III» DI GORIZIA

Concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1647/S)

OSPEDALI «ROMA-CENTRO» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di endoscopia digestiva presso l'ospedale nuovo «Regina Margherita».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione, ufficio personale, dell'ente in Roma.

(1660/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1649/S)

OSPEDALE SANATORIALE «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacis

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di broncologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di neo tologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimer dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su c ta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazio del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e in Palermo.

(1662/S)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA MADDALENA» DI VOLTERRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-clinic
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimer dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, reda su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade a ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla d di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e in Volterra (Pisa).

(1657/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle doman di partecipazione al concorso ad un posto di prima di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle doman di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimer del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, reda su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade a ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla d di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e in Volterra (Pisa).

(1658/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791440)